

**DISCIPLINARE PER IL SERVIZIO DI  
TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO  
ANNO SCOLASTICO 2024/25**

Art. 1) ) Il servizio di trasporto alunni scuola dell'obbligo verrà svolto, sulle tratte: Nucetto Scuola Primaria-Perlo-Nucetto Scuola Primaria dando atto che gli alunni delle scuole medie di Bagnasco da Nucetto usufruiranno del servizio di trasporto messo a disposizione dal Comune di Nucetto nella tratta Nucetto-Bagnasco; il servizio sarà effettuato con pulmini da 8 posti per un totale di 5.000,00 chilometri annui

Art. 2) Il servizio di cui alla presente, dovrà effettuarsi sulle tratte precisate esclusivamente nei giorni scolastici secondo il calendario scolastico regionale che verrà fissato annualmente dalla Regione;

Art. 3) il Comune si riserva di riconteggiare annualmente le tratte sulla base delle richieste degli utenti aventi diritto al servizio.

Art. 4) E' fatto obbligo al vettore di trasportare gli alunni dai punti di raccolta a lui conosciuti ed indicati dagli utenti, all'edificio scolastico frequentato, entro e con ragionevole osservanza dei limiti di tempo previsti dagli orari di inizio delle lezioni.

Art. 5) Analoga prestazione, di converso dovrà essere resa al termine delle lezioni, così come fissato dal relativo orario; a tal uopo dovrà essere premura del vettore, di recarsi con il proprio mezzo, presso l'edificio scolastico, qualche istante prima del termine delle lezioni, agevolando in tal modo le operazioni di carico ed evitando, nel limite del possibile, l'esposizione dei ragazzi alle avversità atmosferiche. Il servizio di ritorno dovrà terminare comunque entro un'ora circa dalla fine delle lezioni.

Art. 6) L'orario di svolgimento del servizio deve essere approntato in modo che la velocità del mezzo sia mantenuta nei limiti delle disposizioni in vigore, garantendo la sicurezza del servizio e l'incolumità pubblica, così rispondendo alle esigenze del traffico e alle condizioni di viabilità e percorribilità delle strade seguite.

Quanto sopra, che ha valenza generale, assume particolare significato durante il periodo invernale nel momento in cui le strade sono interessate dal gelo e/o dalla neve. Le evenienze così descritte devono essere affrontate in modo tale da non arrecare disagio alcuno agli utenti.

Art. 7) E' fatto obbligo al vettore di prestare la massima e scrupolosa osservanza alla normativa regolante la disciplina dei trasporti collettivi di persone, che in questa sede si richiama integralmente, con particolare riferimento:

- alle disposizioni di carattere prettamente amministrativo inerenti allo svolgimento dell'attività in oggetto;
- alle prescrizioni particolari relative alle caratteristiche costruttive e di sicurezza del veicolo usato,
- alle norme sulla circolazione stradale.

In aggiunta a quanto sopra esposto, si fa obbligo al conducente, qualora il mezzo non sia dotato di porte di salita discesa ad apertura automatica, di effettuare le operazioni di apertura e chiusura personalmente.

Art. 8) Il vettore è tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie e stabilite dalle leggi in vigore per la responsabilità civile.

Art. 9) Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponderà dei sinistri che colpiscano, durante il viaggio, la persona del viaggiatore e le cose da lui trasportate, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Art. 10) Il vettore sarà tenuto a comunicare immediatamente all'Ente qualunque incidente o inconveniente grave che si verifichi o che attenti alla sicurezza e regolarità del servizio, anche se non ne sia derivato danno alle persone o alle cose.

Art. 11) Per lo svolgimento del servizio predetto, il vettore sarà retribuito sulla base del compenso di euro 1,40 a chilometro percorso, oltre IVA ai sensi di legge.

Le fatture verranno presentate mensilmente e liquidate entro trenta giorni dalla data di ricevimento, sulla base del numero di viaggi effettivamente svolti nel periodo di riferimento. In caso il servizio venga sospeso per cause di forza maggiore sarà

comunque riconosciuto all'appaltatore un rimborso pari al 75% costo del servizio che avrebbe dovuto rendere. Si da atto che in caso di variazione del tracciato nel corso dell'anno scolastico il costo a Km. rimarrà comune invariato salvo si verifichi una variazione di oltre il 40% dei chilometri delle linee nel caso l'importo potrebbe essere rinegoziato;

Art. 12) Qualora durante l'anno scolastico insorgessero problemi di varia natura che imponessero modifiche al tragitto, queste saranno effettuate immediatamente senza che nulla possa essere opposto, dando atto che di conseguenza verranno conteggiati i chilometri effettivamente percorsi.

Art. 13) Salva sempre la facoltà di revoca da parte dell'Ente, nei casi in cui vengano omesse le ragioni di interesse pubblico che determinarono l'istituzione del servizio sulla tratta predetta, con il conseguente affidamento dello stesso, qualora per cause di forza maggiore venga sospeso il servizio e non sia possibile ripristinarlo entro congruo termine di sicurezza di continuità, l'Ente può dar corso alla risoluzione del contratto.

Art. 14) L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 15) Il vettore incorre nella decadenza dell'affidamento del servizio, con conseguente risoluzione del contratto, quando:

- a) venga a perdere i requisiti di idoneità morale e tecnica che lo rendono atto all'espletamento del servizio;
- b) non inizi il servizio nel termine o iniziato lo abbandoni ovvero interrompa o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità per cause non dipendenti da forza maggiore;
- c) si renda responsabile di ripetute e gravi irregolarità di ordine amministrativo;

Nel caso di cui alla lettera a), la risoluzione produce i suoi effetti dalla data in cui il fatto viene accertato; negli altri casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimare al vettore ed è operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida.

Art. 16) La durata e validità della presente scrittura privata è fissata dal 11.09.2024 al 6.06.2025.

Art. 17) E' vietato all'appaltatore concedere, anche di fatto, in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, il servizio appaltato.

In caso di inadempienza, ferme restando le eventuali sanzioni penali, e' in facoltà dell'Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto;

E' pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non sia preventivamente approvata dall'Amministrazione appaltante;

Art. 18) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario possono essere deferite esclusivamente alla giurisdizione ordinaria.

Art. 19) Agli effetti del presente contratto d'appalto, l'appaltatore elegge domicilio presso la residenza comunale;

Art. 20) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dell'appaltatore;